

TRIBUNALE DI LANCIANO – MAGISTRATURA DEL LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per: **LANNUTTI GIUSEPPE** (Cod. Fisc.: LNN GPP 79E19 A485S), nato ad **Atessa (CH) il 19.05.1979 e residente in Archi (CH) alla Via Occidentale n. 3**, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Angelo Manzi (Cod. Fisc.: MZNNGL67P18D996E, fax per comunicazioni di cancelleria 0872/988840, e-mail: avv.angelo@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliato in Gessopalena (CH) al Vico Calvario n. 4, presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al presente atto

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, Via San Domenico n.3;
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE CHIETI – PESCARA, AMBITO IV, SEDE DI CHIETI**, con sede in Chieti alla Via IV Novembre n. 2.

RESISTENTI

FATTO

Il ricorrente, titolare della riserva “R” in qualità di ex militare in rafferma dell'Aeronautica Militare Italiana, è regolarmente iscritto nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (di seguito G.P.S.) di Chieti – come si evince dalla domanda di inclusione nelle dette graduatorie, protocollo n. m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8823713 – e specificatamente, per l'anno scolastico 2022/2023, nelle seguenti classi di concorso (Doc. 2):

- **ADSS – Sostegno scuola secondaria II° grado**, graduatoria: GPS Incrociate Sostegno fascia II;



- **B009 – Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche**, graduatoria: GPS fascia II;
- **B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie**, graduatoria: GPS fascia II;
- **B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche**, graduatoria: GPS fascia II.

Inoltre è nel possesso dei seguenti requisiti: *a)* aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; *b)* è annoverato nella categoria “Militari Volontari delle Forze Armate” congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma; *c)* aver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (come si evince dal foglio di congedo illimitato, Doc. 3).

Nella graduatoria G.P.S. incrociata per il sostegno II fascia, è collocato in posizione n. 2597 con 32 punti (Doc. 4).

Per l'anno scolastico 2022/2023, in relazione alla classe ADSS, sono stati previsti dall'U.S.P. n. 34 posti per i titolari di riserva, così suddivisi: n. 12 posti da destinare ai disabili per tipologia (L. 68/99 art. 3, comma 1); n. 2 posti da destinare agli orfani (L. 68/99 art. 18, comma 2); e n. 20 posti da destinare ai militari volontari in ferma breve e prefissata (D.Lgs. 66/2010 artt. 678 e 1014): il tutto come indicato nel prospetto allegato al primo bollettino di nomine su graduatorie GPS avente il protocollo m_pi. AOOOUSPCH - PE.REGISTRO UFFICIALE.U.0015891.31-08-2022.h.18:45 (Doc. 5).

Dunque, nel primo bollettino ufficiale nomine del 31.08.2022 (Doc. n. 1) – per la classe ADSS sono stati designati n. 25 docenti con titolo di riserva, dei quali solo



14 militari con titolo di riserva “R” rispetto ai 20 posti previsti per i riservisti “R”, per i militari in rafferma.

Nel secondo bollettino di nomine (Doc.6), pubblicato in data 13.09.2022, proseguendo nello scorrimento delle G.P.S., l’Ufficio Scolastico Provinciale, sempre per la classe ADSS, ha nominato altri 33 docenti per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza nominare i riservisti residui dopo il primo bollettino nomine, con il quale erano stati nominati solo 25 riservisti, di cui 14 ex militari in rafferma (come il ricorrente), con il secondo non è stato saturato il contingente di riservisti, previsti per stessa disposizione ministeriale in numero di 34.

Insomma il ricorrente, riservista di tipo “R”, non ha ricevuto alcuna nomina, e la sua riserva è stata inopinatamente accantonata, allorquando l’U.S.P. ha proceduto a scorrere la graduatoria con il secondo bollettino di nomine, pretermettendo i riservisti residui che, non nominati con il primo bollettino, avrebbero dovuto essere chiamati con la seconda tornata di nomine, fino a saturazione dei posti per loro previsti, in numero complessivo di 34 per la classe ADSS e, per quello che in questa sede maggiormente interessa in numero di 20 per gli ex militari in rafferma. Insomma, in entrambi i casi non si è tenuto conto della riserva spettante al ricorrente, risultante sia nella domanda di inserimento in GPS che nella prima graduatoria, circostanza questa facilmente evincibile dal fatto che, soprattutto nel primo bollettino, sono stati assegnati incarichi di supplenza a candidati riservisti della medesima fascia del ricorrente, pur essendo gli stessi collocati in posizione di gran lunga più arretrata e con punteggio inferiore al signor Lannutti (addirittura, a titolo di esempio, sino alla posizione n. 5270 presso CHIS00300B I.I.S. “Algeri Marino” in Casoli - CH).



Il ricorrente, nella domanda di inserimento in GPS per la classe ADSS nel distretto di Chieti, ha espresso preferenza per contratto annuale e/o fino al termine delle attività didattiche per le seguenti scuole ricomprese nel distretto 010: CHIS00600V, CHIS00300B, CHIS00900A, CHIS01100A, CHIS019001, CHPS02000E, CHRH01000N, ossia istituti scolastici che, nelle more della procedura, hanno ricevuto 78 nomine su ADSS.

Nello specifico, con preciso riferimento al primo bollettino ufficiale nomine del 31.08.2022 (registro ufficiale 0015891), il signor Lannutti Giuseppe, considerando nel complesso le classi di concorso alle quali risulta iscritto, ha espresso ben 56 preferenze – tra sintetiche e puntuali – ragione per la quale avrebbe dovuto ricevere il conferimento di almeno un incarico di supplenza rispetto alle 86 nomine corrispondenti alle preferenze precedentemente espresse.

A titolo meramente esemplificativo si rappresenta che il ricorrente, nella domanda di inserimento in GPS, ha espressamente richiesto il conferimento di incarico per la supplenza annuale, ovvero in alternativa fino al termine delle attività didattiche, presso IPSSAR “Marchitelli” CHRH01000N, presso il quale ha prestato servizio lo scorso anno scolastico con supplenza sino al 30.06.2022 su ADSS II^a fascia, essendo titolare di riserva ed avendo avuta riconosciuta la riserva/preferenza nei confronti di docenti di I^a fascia muniti del titolo di specializzazione.

Ebbene nel primo bollettino totale nomine di Chieti, la predetta scuola ha ricevuto due nomine per la classe di concorso ADSS (una supplenza annuale ed una sino al termine delle attività didattiche), assegnate a docenti non riservisti, non tenendo affatto conto della riserva spettante a Lannutti Giuseppe, nonostante questa (si ribadisce) risulti sia dalla domanda che dalla graduatoria; parimenti nel secondo bollettino nomine, pubblicato in data 13.09.2022, il medesimo istituto scolastico ha ricevuto l’assegnazione di altri 7 docenti (uno con supplenza annuale e sei con



incarico fino al termine delle attività didattiche), tutti senza diritto alla riserva, escludendo nuovamente il ricorrente, titolare di diritto alla riserva, senza alcuna plausibile motivazione.

Per i motivi appena esposti, il signor Lannutti ha presentato due reclami urgenti in via amministrativa – rispettivamente in data 03.09.2022 (Doc. 7) e 15.09.2022 (Doc. 8) – all’USP Chieti-Pescara Ambito IV, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla nomina per supplenza annuale e/o al termine delle attività didattiche, in qualità di titolare di riserva di posti.

L’Ufficio adito, con comunicazione del 06.10.2022 (Doc. 9), in riscontro alle rimostranze palesate dal ricorrente, ha asserito di non aver riscontrato anomalie nell’elaborazione del sistema informatico, sostenendo per giunta che *“l’algoritmo ha proceduto ad assegnare correttamente le nomine sulle sedi disponibili, tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati”*.

Sulla base di tali argomentazioni il signor Lannutti Giuseppe si è determinato a richiedere un provvedimento di urgenza, al fine di tutelare la propria situazione personale, economica e familiare da conseguenze pregiudizievoli irreparabili, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Preliminarmente, con riferimento all’accesso alle classi di concorso predisposte dal Ministero dell’Istruzione per l’assegnazione delle cattedre vacanti (di cui alle GPS), si evidenzia il consolidato orientamento della giurisprudenza maggioritaria, in virtù del quale appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario tutte le controversie mediante le quali non si contesta la graduatoria in sé, bensì l’esistenza o meno di una riserva di posti, predisposta *ex lege* in favore degli aventi diritto ad essere inclusi nella procedura attuativa della graduatoria. *“Tale principio è stato affermato tanto nell’ipotesi di mancata valutazione del titolo di*



riservatario nella graduatoria definitiva [...] sia in fattispecie in cui si denunciava l'elusione della riserva, attraverso l'articolazione della graduatoria in più fasce (sul punto cfr. Cass. Sez. Lav. 8.11.2021 n. 32396; ex plurimis Cass. S.U. 15.05.2003 n. 7507)”.

Ciò doverosamente premesso, in relazione al merito della controversia, si evidenzia che le GPS rappresentano una particolare tipologia di graduatorie, suddivise in due fasce, che consentono agli aspiranti docenti di ottenere supplenze a lungo termine, sino al 30 giugno ovvero al 31 agosto di ciascun anno scolastico. Qualora vi sia carenza di personale docente di sostegno, le amministrazioni scolastiche possono ricorrere alla consultazione della cosiddetta “graduatoria incrociata” comprendente tutti gli aspiranti docenti, indipendentemente dalla classe di concorso cui essi appartengono: nello specifico si provvede a stilare una graduatoria unica, nella quale vengono inseriti i nominativi dei predetti docenti, dalla quale l’amministrazione scolastica può attingere per colmare i vuoti di organico.

Orbene il signor Lannutti, titolare di riserva “R” in qualità di ex militare dell’Aeronautica Militare Italiana in rafferma (di cui al D.Lgs. 66/2010 artt. 678 e 1014. Codice Ordinamento Militare - COM), è stato pretermesso nelle nomine, posto che l’U.S.P. ha proceduto a nominare docenti non riservisti, senza prima saturare il contingente di posti assegnati ai riservisti.

Ed infatti, nonostante l’Ufficio Scolastico Provinciale, in applicazione dell’Ordinanza Ministeriale, abbia previsto la nomina di complessivi 34 riservisti, di fatto ne ha nominati solo 25, per cui avrebbe dovuto prima nominare i 9 riservisti mancanti, tra i quali il ricorrente, e poi procedere a scorrimento della graduatoria assegnando nomine ai docenti non riservisti, sulla base dei punteggi risultanti dalla graduatoria.



All'uopo è ragionevole asserire che l'ingiusta mancata assegnazione di incarico di supplenza in favore del ricorrente è il frutto di un erroneo ed illegittimo utilizzo della GPS incrociata, laddove sono stati individuati gli aspiranti docenti in funzione della fascia di concorso occupata, riconoscendo una forma di precedenza a chi era inserito nella I^ fascia, contrariamente a quanto statuito per questa tipologia di graduatoria: ci si riferisce, in proposito, alla circolare ministeriale n. 13533 del 29.07.2022 per mezzo della quale (al paragrafo 4.3.) è stato chiarito che l'istituto della riserva dei posti opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento ed in quelle provinciali, precisando inoltre che “[...] si richiamo le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 come graduatoria unica”.

Alla luce di tali richiami giurisprudenziali, cui si è uniformato anche il MIUR, appare ancor più fondata la rivendicazione del signor Lannutti in merito al riconoscimento del suo diritto di essere destinatario di un incarico di supplenza, giacché titolare di riserva; parimenti appare altresì contraria al dettato normativo la procedura in concreto posta in essere dal Ministero e dall'Ufficio Scolastico Provinciale in ordine alla corretta individuazione dei candidati cui conferire le nomine, posto che il sistema informativo di riferimento, basato su un algoritmo programmato dal medesimo dicastero, presenta delle evidenti lacune tali da inficiare il corretto andamento della procedura di selezione.

Per tale ragione alle argomentazioni addotte dall'Ufficio Scolastico convenuto nella nota del 06.10.2022, non deve essere attribuito alcun pregio, posto che non



tiene conto della circostanza decisiva che i posti da destinare ai riservisti di fatto non sono stati saturati, tanto che di 34 riservisti ne sono stati nominati solo 25.

Ulteriore evidente profilo di criticità nelle nomine assegnate dall'U.S.P. in violazione del diritto di riserva del ricorrente, è dato rinvenire dal semplice esame dell'elenco dei docenti cui sono state assegnati incarichi di supplenza nel primo bollettino di nomine.

In particolare il ricorrente si trova in posizione n. 2597 della G.P.S. incrociate sostegno (ADSS) 2^a fascia.

Nel primo bollettino di nomine sono state assegnate supplenze a candidati riservisti della medesima 2^a fascia, pur essendo collocati in posizione più arretrata, e dunque con punteggio inferiore a quello del ricorrente.

Nello specifico, alla scuola CHIS00300B è stato assegnato un candidato riservista in posizione n. 5270 delle G.P.S. incrociate, sostegno 2^a fascia.

Parimenti la scuola CHPS02000E ha convocato tre riservisti dalle G.P.S. incrociate sostegno, arrivando alla posizione n. 3853.

Orbene è facile notare che entrambi i detti istituti scolastici sono presenti tra quelli indicati dal ricorrente Lannutti Giuseppe nella domanda di inclusione nelle G.P.S., ed entrambi hanno assegnato incarichi di docenza a candidati riservisti della medesima fascia, ma con collocazione in graduatoria in posizione molto più arretrata rispetto al ricorrente.

Insomma, i profili di violazione del diritto del ricorrente di ottenere l'incarico per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche sono almeno due: l'USP non solo non ha nominato tutti i riservisti previsti fino a saturazione dei posti loro spettanti per legge, ma addirittura ha nominato riservisti in istituti scolastici per i quali il Lannutti Giuseppe aveva dato la sua disponibilità che si trovano in graduatoria in posizione molto più bassa.



Il ricorrente, per effetto della condotta posta in essere dall'USP, non ha ricevuto la nomina per un incarico di supplenza annuale, ovvero sino al termine delle attività didattiche, pur avendone diritto, rischiando di perdere non solo gli emolumenti stipendiali conseguenti alla nomina ed allo svolgimento dell'attività di docente, ma anche il punteggio maturando per il servizio, con possibili ripercussioni evidenti sulla carriera futura (perdendo il punteggio per il servizio il ricorrente verrebbe ovviamente scavalcato in graduatoria dagli altri docenti che nell'anno scolastico in corso matureranno il punteggio per il servizio), per cui si impone un provvedimento d'urgenza diretto a tutelare il diritto del ricorrente ad ottenere la nomina per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per il corrente anno scolastico 2022/2023, con effetto retroattivo al 1° settembre 2022.

SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

Il *fumus boni iuris*, a sommosso parere del ricorrente, sussiste in pieno per le ragioni esposte in diritto, tenendo necessariamente conto di quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione con la Circolare Ministeriale n. 13533 del 29.07.2022, che a sua volta ha richiamato il preciso orientamento perseguito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Appare sussistere, altresì, il requisito del *periculum in mora*, anzi persino in termini davvero stringenti, dal momento che – considerando la fondatezza del diritto del ricorrente ad ottenere un incarico di supplenza sin dall'inizio delle attività didattiche, nonché la condizione reddituale del signor Lannutti, da qualificarsi come “genitore di famiglia monoreddito” (come si evince dall'allegata denuncia dei redditi – Doc. 11) dalla quale si evince che il ricorrente ha in carico la moglie e due figli), che inevitabilmente coinvolge il suo nucleo familiare – il perpetrarsi della denunciata omissione subita in ordine al mancato riconoscimento



del diritto alla nomina per supplenza annuale e/o a termine, determina per il suo sviluppo professionale un evidente e concreto pregiudizio attuale, destinato tuttavia a produrre conseguenze sfavorevoli ed esponenziali anche per l'immediato futuro. Infatti la mancata maturazione del punteggio di servizio comporterà un inevitabile incremento del distacco tra coloro che si sono visti assegnare un incarico annuale a tempo determinato, seppur illegittimamente, e chi come l'odierno ricorrente è stato ingiustamente escluso dall'assegnazione dell'incarico spettantegli di diritto.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale di Chieti Pescara qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Abruzzo – U.S.P. Chieti Pescara.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che si trovano inseriti nella graduatoria. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino,



potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, ed in particolare quello della sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, “In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, il ricorrente

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o sul sito dell’U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale Chieti Pescara.

Tanto premesso Lannutti Giuseppe, *ut* in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

al Tribunale di Lanciano, in persona del Giudice Unico del Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, contrariis reiectis,

in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante



la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Abruzzo – ATP di Chieti Pescara;

in via cautelare, per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, inaudita altera parte o, si opus sit, a seguito di rituale convocazione delle parti in tempi brevi, ordinare alle amministrazioni resistenti di rettificare la palese omissione e, per l'effetto, riconoscere il diritto del signor Lannutti Giuseppe alla nomina per supplenza annuale e/o sino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2022/2023 con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 01.09.2022, con diritto alla riserva di posti in qualità di ex militare volontario in rafferma dell'Aeronautica Militare Italiana, secondo quanto disposto dalla Legge 68/1999 nonché dal D.Lgs. 66/2010 e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29.07.2022;

nel merito, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, accertare il diritto di Lannutti Giuseppe alla nomina per supplenza annuale e/o sino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2022/2023, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 01.09.2022, con diritto alla riserva di posti in qualità di ex militare volontario in rafferma dell'Aeronautica Militare Italiana, secondo quanto disposto dalla Legge 68/1999 nonché dal D.Lgs. 66/2010 e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29.07.2022.

Condannare il Ministero convenuto, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la prescritta dichiarazione di legge.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 152 DISP.ATT. C.P.C., IL SOTTOSCRITTO PROCURATORE DICHIARA CHE IL RICORRENTE, ED I



FAMILIARI CON LUI CONVIVENTI, NELL'ANNO 2021 (REDDITI PF 2022 ULTIMA DENUNCIA DISPONIBILE) HANNO PERCEPITO UN REDDITO PARI AD € 16.824,00. SI IMPEGNA A COMUNICARE, FINO A CHE IL PROCESSO NON SIA DEFINITO, LE VARIAZIONI RILEVANTI DEI LIMITI DI REDDITO CHE SI DOVESSERO VERIFICARE NEL CORSO DEL GIUDIZIO.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) Pubblicazione primo bollettino nomine m_pi.AOOUSPCH-PE.REGISTRO-UFFICIALEU.0015891.31-08-2022;
- 2) Domanda di inclusione in G.P.S.;
- 3) foglio di congedo illimitato;
- 4) Primo bollettino nomine 31.08.2022 USP Chieti-Pescara;
- 5) report posti da assegnare ai riservisti, allegato al primo bollettino nomine, ADSS sostegno;
- 6) Secondo bollettino nomine del 13.09.2022 USP Chieti-Pescara;
- 7) reclamo a USP Chieti – Pescara del 03.09.2022;
- 8) reclamo a USP Chieti – Pescara del 15.09.2022;
- 9) risposta al reclamo USP Chieti-Pescara del 06.10.2022;
- 10) circolare ministeriale n. 13533 del 29.07.2022;
- 11) denuncia dei redditi 730/2022 del ricorrente;
- 12) ISEE del nucleo familiare del ricorrente valido fino al 31.12.2022.

Salvis iuribus.

Gessopalena,

avv. Angelo Manzi

